# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.57

# **OGGETTO:**

D.LGS. 19/08/2016 N° 175 - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE - ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco		Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco		Sì
3. Millone Manuela - Consigliere		Sì
4. Raso Pierangelo - Consigliere		Sì
5. Daniele Franco - Consigliere		Sì
6. Bonelli Selene - Consigliere		Sì
7. Bergesio Franca - Consigliere		Sì
8. Allemandi Silvia - Consigliere		Sì
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere		Sì
10. Bollati Elena - Consigliere		Sì
11. Groppo Giulio - Consigliere		Sì
12. Brontu Leonardo - Consigliere		Sì
13. Cortassa Carlo - Consigliere		Giust.
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: D.Lgs. 19/08/2016 nº 175 - Revisione ordinaria delle partecipate - Anno 2022 -

Provvedimenti

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 29/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41. del 27.09.2017;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 il Comune ha effettuato una revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n.61. del 20.12.2018;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2019 il Comune ha effettuato una revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 19.12.2019;

Visto l'atto di indirizzo sull'attuale assetto del servizio idrico integrato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 63 del 02/04/2020;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 TUSP e sulla scorta di tale atto di indirizzo questo Ente ha effettuato la revisione ordinaria di tutta le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 23/12/2020;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche redatte dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014;

Viste le schede di rilevazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti in società redatte dal Ministero del Tesoro.

Rilevato che al 31.12.2021 gli esiti dell'attività di razionalizzazione risultano le seguenti:

- 1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:
- ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte S.C.A.R.L. (partecipazione diretta 0,44%)
- Alpi Acque S.p.a. (partecipazione diretta 0,37%);
- A.E.T.A. società consortile a r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.)
- 2. azione di razionalizzazione, fusione per incorporazione, avviata nel 2020:

ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque s.p.a:) : si dà atto che la società Alpi Acque S.p.a.— in sede di revisione ordinaria al 31.12.2018 — ha stabilito di procedere alla razionalizzazione delle proprie partecipate mediante fusione per incorporazione in altra società. La fusione per incorporazione è stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci della società Alpi acque in data 29/10/2020 e con atto notarile del 30/12/2020 ALPI AMBIENTE srl è stata incorporata nella Società Alpi Acque con retroattività contabile/fiscale alla data del 01/01/2020 (nota prot. 613/2021 pervenuta il 14/12/2021 prot. n° 10954).

# 3. FINGRANDA SPA

Si rileva per la Società Fingranda s.p.a le seguenti azioni intraprese:

Si dà atto dell'esito della revisione straordinaria effettuata nel 2017 nella quale è stata individuata l'alienazione della partecipazione di Fingranda che sarebbe dovuta avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

La procedura di alienazione era già stata avviata con DCC n. 64 del 22.12.2014 e DGC 202 del 22.12.2014 conclusasi con un'asta andata deserta come da documentazione agli atti.

Sin da quella data la partecipazione alla suddetta società era stata ritenuta non indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali di questo comune, per cui era stato disposto ed esercitato il diritto di recesso in applicazione delle precedenti normative in materia di razionalizzazione delle società partecipate.

La società non produce beni servizi strettamente necessari. A ciò si aggiunge la sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti che risulta comprovata dai bilanci approvati dalla Società dai quali emerge l'inefficienza e la mancata economicità dell'attività svolta caratterizzata da reiterate perdite di esercizio.

La partecipazione continua a non essere più ritenuta strategica e si rende necessario adoperarsi affinché l'assemblea della società prenda atto del diritto di recesso a suo tempo esercitato in applicazione dei precedenti piani di razionalizzazione delle società partecipate. Si segnala, inoltre, che la società è stata posta in liquidazione nel corso dell'anno 2018, come da deliberazione dell'assemblea dei soci.

# Di seguito scheda sintetica inerente la Società FINGRANDA SPA

Anno di costituzione	2001
Tipo di partecipazione	Diretta
Società in house	NO
Società Affidataria diretta di servizio	NO
Pubblico	
Attività svolta	Attività di rilevanza per la provincia di
	Cuneo nel settore economico, produttivo,
	turistico
Tipologia società	Società per azione mista
Percentuale di partecipazione del Comune	0,01 % (percentuale non di controllo)
Capitale sociale importo	Euro 2.662.506,76
	0,01 % Euro 262,25
Patrimonio netto al 31.12.2021	Euro 1.170.153,00
	0,01 % Euro 117,02

Per quanto riguarda invece il mantenimento della propria partecipazione nelle società di cui al punto 1 si precisa quanto segue sulla base di quanto già sostenuto in occasione della revisione ordinaria delle partecipate anno 2020 ed anno 2021.

La società Alpi Acque S.p.A. svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate in alcune precedenti deliberazioni e determinazioni di questa Amministrazione comunale.

La partecipazione alla Società Alpi Acque S.p.A. risulta necessaria ed attuale anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese, effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito (EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6.

La medesima delibera n. 6/2019 ha altresì previsto "un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione".

Posto che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali", e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i., ricorrendo, alla società Alpi Acque S.p.A., nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l.. la cui partecipazione indiretta è funzionale al mantenimento del servizio ed analogamente non rinunciabile.

Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato "periodo transitorio". Quest'ultimo aspetto risulta determinante anche per non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura

patrimoniale e finanziaria del Comune ed in attesa che la complessa situazione venga chiarita anche in sede giudiziaria ove risulta pendente un contenzioso con l'Ente di Ambito Cuneese.

Atteso, dunque, che la proposta avanzata dall'Organo Esecutivo è quella:

- di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Moretta alla data del 31.12.2021 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
- di dare atto che, alla data attuale, sussistono le condizioni, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, per il mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società:
- ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese Alpine e Città d'Arte S.C.A.R.L. (partecipazione diretta 0,44%)
- Alpi Acque S.p.a. 0,37%
- A.E.T.A. società consortile a r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.)

Di dare atto che l'assemblea straordinaria dei soci della società Alpi acque del 29/10/2020 ha deliberato la fusione per incorporazione della società ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a:) e che con atto notarile del 30/12/2020 ALPI AMBIENTE è stata incorporata in Alpi Acque

Si evidenzia infine che:

la comune non detiene alcuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

Viste le schede relative alla revisione periodica redatte ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come risultante dall' allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le linee guida del Ministero del Tesoro;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che per converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per razionalizzare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 giusto verbale n° 21 pervenuto in data 21/12/2022 ed acclarato al protocollo al n° 9816;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

### Dopodichè

Con votazione espressa in forma palese e con n° 9 voti favorevoli, n° zero contrari, e n° 3 astenuti (Bollati, Groppo, Brontu) su n° 12 Consiglieri presenti e n° 9 votanti

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2021, accertandole come da allegato "A", corredato dalle schede di dettaglio, il tutto unito alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2. Di precisare che non ci sono rappresentanti del Comune presso gli organi di governo delle società partecipate;
- 3. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

- 4. Di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nella società Alpi Acque S.p.a. e nella Società consortile AETA S.C.A.R.L (partecipata indiretta tramite ALPI ACQUE SPA.), ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- 5. Di prendere atto che, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società Alpi acque del 29/10/2020 era stata prevista la fusione per incorporazione della società Alpi Ambiente Srl e con atto notarile del 30/12/2020 Alpi Ambiente è stata incorporata in Alpi Acque;
- 6. Di richiamare, invece, per quanto riguarda la partecipazione di questo Comune nella Società Fingranda SPA quanto riepilogato al punto 3 della premessa confermandolo integralmente nel presente deliberato;
- 7. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 8. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 9. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 10. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune:
- 11. Di disporre, inoltre, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 12. Di disporre infine che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24 co. 1 e 3 TUSP e dal'art. 21 del Decreto correttivo;
- 13. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

DOPODICHE' i medesimi componenti del Consiglio Comunale con separata votazione e con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 3 astenuti (Bollati, Groppo, Brontu) deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere alla comunicazioni ed all'inoltro della deliberazione testè assunta al MEF ed alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

Del che si è redatto il presente verbale.

## **Il Presidente**

F.to: Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### **ATTESTA**

Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 03/02/2023 al 18/02/2023 Moretta,

Il Segretario Comunale F.to: Mariagrazia Manfredi

## LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale F.to: Mariagrazia Manfredi

#### RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Moretta.

Il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi